APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI FRA L'ITALIA, LA CROAZIA, LA GERMANIA E L'UNGHERIA, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO STIPULATI IN BRIONI IL 10 AGOSTO 1942

Art. 12 (Accordo)

1. - In occasione del pagamento delle cedole del 1942 le obbligazioni in circolazione al 1° gennaio 1942 vengono stampigliate (*) per far risultare la riduzione del loro valore nominale a franchi-oro 22..50.

2. - Per le cedole degli anni 1939, 1940 e 1941 non ha luogo alcun pagamento.

3. - La somma da pagarsi per ciascuna cedola arrestrata in circolazione, scaduta entro il 1° gennaio 1923 incluso e non ancora sorteggiata, e' fissata in franchi-oro 0,50 per quelle scadute entro il 1° gennaio 1919 incluso ed in franchi-oro 0,35 per quelle scadute a partire dal 1° aprile 1919 fino al 1° gennaio 1923 incluso. Per il pagamento di queste cedole arretrate si attinge alle riserve del vecchio fondo delle obbligazioni (art. 16, alinea 3).

4. - Sono estinti i diritti di pegno e di ipoteca dei portatori di vecchie obbligazioni e di cedole arretrate, nonche' i diritti di credito per la quota parte non soddisfatta.

Versione in vigore dal 12 marzo 1943, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, riguardanti la sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni il 10 agosto 1942
Estremi	Legge 24 dicembre 1942, n. 1818
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-fra-l-italia-la-croazia-la-germania-e-l/accordo-art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it